



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF031

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	INTERESSI PASSIVI - NUOVE REGOLE PER IL ROL
RIFERIMENTI	ART. 1 D.LGS. 142/2018; ART. 96, TUIR
CIRCOLARE DEL	18/02/2019

Sintesi: il D.lgs. 142/2018, nel recepire la direttiva ATAD (pacchetto di disposizioni antielusive varate con la Dir. 2016/1164/UE) ha modificato il regime di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires, riscrivendo interamente l'art. 96 del Tuir a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (Redditi SC 2020).

Le novità più rilevanti contenute nella riforma sono:

- l'ampliamento ambito applicativo, che comprende, adesso, anche gli interessi passivi capitalizzati
- la determinazione del ROL in base alle norme fiscali anziché alle norme contabili
- la nuova riportabilità dell'eccedenza degli interessi attivi rispetto agli interessi passivi
- il riporto della eccedenza del ROL nel limite di 5 anni (non è più illimitato).

Il D.lgs. n. 142 del 29/11/2018 ha recepito la Dir. UE n. 1164 del 12/07/2016 (cd. "ATAD"), finalizzata ad introdurre disposizioni a contrasto dell'elusione fiscale.

Di seguito si analizzano le novità, decorrenti dal periodo 2019, relative alla deducibilità degli interessi passivi per quanto attiene i soggetti Ires, con la sostituzione integrale dell'art. 96 TUIR.

ANTIELUSIONE

Si noti che la citata Direttiva si pone il fine primario di contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, limitando la deducibilità degli stessi.

ASPETTI CIVILISTICI

Come ogni componente di reddito la deduzione degli interessi passivi trova fondamento nel principio della derivazione (semplice o rafforzata) disciplinato dall'art. 83 del tuir.

In bilancio gli oneri finanziari possono essere stanziati:

- ➔ C17, CE: Interessi ed altri oneri finanziari, compresi gli interessi e gli altri oneri finanziari capitalizzati;
- ➔ B.I e B.II, SP: interessi capitalizzati, ai sensi dell'art. 2426 c.c.

Si tenga presente che gli interessi passivi possono essere implicitamente contenuti nelle singole voci del conto economico (ad es.: B.6) e nei canoni di leasing finanziario (B.8).

Esempio: scrittura contabile relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi

Immobilizzazioni (SP, BI ovvero BII)	100	
Costrizioni interne (CE, A4)		100

Si riporta di seguito l'accezione di "attività finanziaria" fornita dall'OIC 12, par. 46.



"L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: **proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati** attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati"."

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

LE REGOLE PER LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Si riporta di seguito una scheda nella quale si sintetizzano le regole relative alla capitalizzazione degli oneri finanziari nell'attivo patrimoniale.

LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI	
Principi di base	La decisione di capitalizzare gli interessi deve pervenire dall'applicazione della discrezionalità tecnica, in quanto la "facoltà" disciplinata dal legislatore non deve scadere nella mera arbitrarietà (Rel. Min. al D.lgs. n. 127/91)
Ambito oggettivo	Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Si tratta di: ✓ mutuo di scopo: genera costi diretti; ✓ finanziamenti generici: si applica un procedimento di imputazione degli oneri finanziari al cespite finanziato.
Ambito temporale	Si considera il periodo compreso tra: ✓ il pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione prodotta; ✓ il momento in cui il bene è pronto per l'uso, compreso il montaggio e la messa a punto; ✓ non si tiene conto dei prolungamenti del periodo di fabbricazione dovuti ad inefficienze o scioperi.

LA CAPITALIZZAZIONE FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'art. 110 c. 1, lett. b) del Tuir disciplina la capitalizzazione degli oneri finanziari sotto l'aspetto fiscale, disponendo sostanzialmente che

"per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione."

Interessi passivi capitalizzati per la costruzione di immobili patrimonio: sono deducibili in base alle regole previste dall'art. 96 del Tuir. Nel caso di specie gli altri oneri finanziari restano indeducibili, ai sensi dell'art. 90 c. 2 Tuir (CM 47/2008, par.5.4).

NOVITA'.

L'art. 1, c. 7, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della mancata adozione della riforma fiscale delle **imprese immobiliari**, ha disposto la proroga della disciplina della fiscalità delle imprese medesime (art. 1, c. 36, L. 244/2008).

Si tenga presente che il nuovo comma 1 dell'art. 96, riformulato per effetto del D.lgs. n. 142/2018, porta gli **oneri finanziari capitalizzati** nell'orbita della disciplina del ROL anche al di fuori dell'ipotesi della costruzione di immobili patrimonio.

In particolare:

- ➔ gli oneri finanziari capitalizzati entrano a far parte del computo del ROL;
- ➔ la quota di costo capitalizzata a titolo di interessi passivi entra integralmente nel processo di ammortamento fiscale del bene.

Esempio2: si riprenda il caso indicato nella scrittura contabile riportata in precedenza, considerando un ammortamento pari al 10%.

STATO PATRIMONIALE			
Attivo		Passivo	
B.II. Immobilizzazioni materiali 2). Impianti e macchinario	90	A.IX. Perdita di esercizio	(10)
		D.4 Banca	100
Attivo	90	Passivo	90

Conto economico	2017
A4. Costruzioni interne	100
B.10 Ammortamento	(10)
C. Oneri finanziari	(100)
21) Perdita di esercizio	(10)

N.B. Ai fini reddituali gli oneri finanziari entrati nella dichiarazione dei redditi attraverso il conto economico sono soggetti ai limiti di deducibilità fiscale fissati dall'art. 96 del tuir.

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI

La disciplina fiscale degli interessi passivi si fonda sul contenuto dell'art. 96 del tuir, recentemente modificata, per effetto del D.lgs. n. 142/2018, che in recepimento della Dir. 2016/1164/UE, ha riformulato interamente l'art. 96 del tuir con decorrenza 2019, per i soggetti "solari".

IL MECCANISMO DEL ROL ANTE RIFORMA

La norma fiscale pone sostanzialmente un limite alla deducibilità degli interessi derivanti dalla eccessiva sottocapitalizzazione delle imprese, fissata nel 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo), (cioè un margine economico molto vicino all'EBITDA, richiamato dalla Direttiva).


Esempio: calcolo del ROL 2018:

- 1) effettuare la differenza tra A) e B) del conto economico (considerando i valori definiti dall'art. 2425 c.c.), con esclusione degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e dei componenti straordinari iscritti nel conto economico (in base agli effetti prodotti dall'abrogazione dell'area straordinaria operata dal D.lgs. 139/2015), ottenendo il ROL;
- 2) calcolare il 30% del ROL, che rappresenta il limite di deducibilità degli interessi passivi di periodo;
- 3) effettuare la differenza tra gli interessi passivi e gli interessi attivi, esclusi quelli compresi nel costo dei beni (per effetto dell'art. 110 c. 1, lett. b), tuir);
- 4) la quota di interessi deducibile è pari alla differenza: interessi passivi "netti" – ROL;
- 5) l'eventuale eccedenza è riportabile negli esercizi successivi.

Valore della produzione	250.000,00
Costi della produzione	100.000,00
Differenza	150.000,00
Ammortamenti	12.000,00
Canoni leasing	8.000,00
ROL	170.000,00
30% del ROL	51.000,00
Interessi passivi	9.000,00
Interessi attivi	1.000,00
Differenza	8.000,00
Interessi passivi "netti"	8.000,00
30% del ROL	51.000,00
Importo deducibile	8.000,00

RIPORTO DELLE ECCEDENZE ROL. L'art. 96 c. 1, ult. periodo, versione 2018, consente il riporto delle eventuali eccedenze del ROL prodotte dal 2010 (per i soggetti "solari") rispetto agli oneri finanziari ed agli interessi passivi di competenza, nei successivi periodi d'imposta e, pertanto, senza limiti temporali.

Non tutti gli interessi passivi entrano nel ROL.



LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 142/2018

Il D.LGS. 142/2018 ha letteralmente riscritto l'art. 96 Tuir.

Le novità rilevanti: rispetto alla disciplina "targata 2018" si evidenziano le seguenti novità:

- ✓ vengono ricompresi gli oneri finanziari capitalizzati ai sensi dell'art. 110 c. 1, lett. b)
- ✓ il computo della deducibilità di tali interessi si verifica nell'anno della rilevazione contabile e della capitalizzazione, mentre il valore contabile del bene ad incremento del quale è stata effettuata la capitalizzazione è integralmente riconosciuto ai fini fiscali
- ✓ sono riportabili in avanti anche gli interessi attivi eccedenti rispetto agli interessi passivi
- ✓ il ROL viene determinato in base alla normativa fiscale e non in base a quella contabile
- ✓ il riporto della eccedenza del ROL viene limitata in 5 anni.

STEP 1: DIFFERENZA TRA INTERESSI ATTIVI E PASSIVI

La **nozione di interesse** (attivo e passivo) deriva dalla definizione attribuita dai principi contabili adottati dall'impresa. Rientrano in tale ambito oneri e proventi finanziari (nuovo art. 96, c. 3, Tuir):

- ➔ qualificati come tali dai principi contabili di riferimento
- ➔ rientranti nell'ambito individuato dalle disposizioni emanate in attuazione al principio della derivazione rafforzata (DM 1/4/2009 N. 48, dm 8/6/11 e DM 3/8/17)
- ➔ legate ad operazioni aventi **causa finanziaria** (es: finanziamenti) o da un **rapporto contrattuale** contenente una **componente di finanziamento significativa** (rapporti commerciali).



N.B.: non sempre i citati passaggi logici si “muovono” uniformemente.

La relazione illustrativa al D.lgs. 142 pone l'attenzione sugli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari/strumenti finanziari analoghi; in tal caso gli interessi connessi con la messa a disposizione della provvista di denaro a favore del cedente a pronti non rientrano tra le operazioni “in derivazione rafforzata” (art. 3, DM 48/2009), con la conseguente irrilevanza ai fini fiscali dei suddetti interessi (anche ai fini dell'art. 96 del tuir).

RAPPORTI CONTRATTUALI CON COMPONENTE DI FINANZIAMENTO SIGNIFICATIVA (debiti commerciali)

ART. 96, TUIR	
Testo “targato” 2018	Testo “targato” 2019
“Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria , con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale ...”	“La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione e' confermata dalle disposizioni ... (N.d.a.: emanate in attuazione della derivazione rafforzata) e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa ”



ATTENZIONE: il richiamo ai rapporti avente causa finanziaria è previsto anche nella disposizione in vigore fino al 2018, ma mentre nel caso di specie vengono espressamente esclusi gli oneri impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, nella nuova disciplina della deduzione degli oneri questi vengono ricompresi (sia con riferimento agli interessi espliciti che agli interessi impliciti).

Sono esclusi dall'ambito degli oneri finanziari ex art. 96, “targato” 2019:

- interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione di passività di scadenza o ammontare incerti
- l'interst cost del tfr
- il valore temporale delle operazioni e dei contratti forward.

Nel caso dei debiti commerciali contenenti una componente di finanziamento significativa la Relazione illustrativa fa riferimento all'IFRS 15, ma si ricorda che i medesimi debiti possono essere valorizzati al costo ammortizzato con attualizzazione anche nell'ambito dell'OIC 19.

GLI INTERESSI ATTIVI

Un'altra rilevante novità è rappresentata dalla **rilevanza dell'eccedenza degli interessi attivi rispetto agli interessi passivi**.

Gli interessi attivi sono riportabili ai periodi d'imposta successivi quando contengono i requisiti indicati nel comma 3 (qualificazione attribuita dai principi contabili e successiva conferma effettuata dalle disposizioni sulla derivazione rafforzata) e assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili.

In questo caso **non sussistono limiti temporali di riporto** delle eccedenze (comma 6).

STEP 2: DETERMINAZIONE DEL ROL

Il **comma 4** dell'articolo novellato contiene la nuova disciplina del ROL.




"Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti."



ATTENZIONE: la novità più rilevante riguarda il criterio di determinazione del ROL,

- che **tiene adesso conto delle regole fiscali**
- anziché delle regole di bilancio previste fino al periodo d'imposta 2018.

Per i soggetti IAS adopter si tiene conto delle corrispondenti voci del conto economico.



Esempio4:determinazione del ROL fiscale

Nuovo meccanismo			
Descrizione	Valori civilistici	Variazioni	Valori fiscali
(A) Valore della produzione	250.000,00	- 50.000,00	200.000,00
(B) Costi della produzione	100.000,00	- 20.000,00	80.000,00
Ammortamenti (CE, B10)	30.000,00		30.000,00
Canoni leasing (CE, B8)			
ROL fiscale			150.000,00
30% del ROL			45.000,00



POSTE STRAORDINARE: e' stato soppresso il precedente riferimento (comma 2) ai componenti reddituali contenuti nell'area della gestione straordinaria (secondo la disposizione in vigore fino al periodo d'imposta 2018 il ROL è costituito anche dai "...componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio ...") [modificato dal D.L. 244/2016]).

Tenendo conto del ROL appena più sopra considerato, si ipotizza di quantificare la seguente eccedenza del medesimo rispetto agli interessi passivi di periodo.

Calcolo di periodo	Interessi attivi	3.000,00
	Interessi passivi	20.000,00
	Differenza: interessi passivi deducibili	17.000,00
	Eccedenza ROL riportabile	28.000,00



ATTENZIONE: il nuovo comma 7 **limita il riporto in avanti delle eccedenze ROL entro i 5 periodi d'imposta successivi** (in passato era previsto il riporto senza limiti di tempo).

IL RIPORTO DEGLI INTERESSI PASSIVI	
DAL 2019	FINO AL 2018
Il nuovo comma 5 consente la riportabilità degli oneri finanziari se: $Ofc > (Pfc + Pfp + 30\%ROLc + 30\%ROLp)$ (*)	Il comma 4 (versione valida fino al 2018) consente la riportabilità degli interessi passivi se: $(Ofc - Pfc) > (ROLc \times 30\%)$ (*)
(*) In cui: ✓ Pfp: interessi attivi riportati da periodi precedenti; ✓ ROLp: ROL riportato da periodi d'imposta precedenti	(*) In cui: ✓ Ofc: oneri finanziari e int. passivi di competenza; ✓ Pfc: proventi finanziari di competenza ✓ ROLc: ROL di competenza

Esempio5:

Deduzione degli oneri finanziari art. 96 (anno N1)			
Interessi passivi	Anno	Importi	Totale
	Anno 1	8.500,00	
	Anno 0	10.000,00	
	Totale		18.500,00
Proventi finanziari	Anno 1	5.000,00	
	Anno 0	3.000,00	
	Totale		8.000,00
Eccedenza 30% ROL	Anno 1	1.000,00	
	Anno 0	1.000,00	
	Totale		2.000,00
Calcolo di periodo	Eccedenza interessi attivi		0
	Eccedenza interessi passivi		8.500,00
	Eccedenza deducibile riportabile		8.500,00



PRIORITA' DI UTILIZZO: con riguardo al ROL si utilizza


⇒ prima quello relativo al periodo "1" (di competenza)

⇒ e poi quello relativo ai periodi precedenti partendo dal periodo più remoto (periodo "0" nel caso di specie).

Ciò è correlato alla introduzione di una riportabilità limitata delle eccedenze di ROL.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

La nuova disciplina degli interessi passivi viene regolata da una norma transitoria, per effetto dell'art 13, D.lgs. 142/2018, che in sostanza prevede quanto schematizzato a fianco:





N.B.: le eccedenze ROL pendenti al 31/12/2018

⇒ **in generale: non sono più riportabili** dal 2019

⇒ **in deroga:** sono riportabili quelle generate da interessi su **prestiti contratti sino al 17/06/2016**.

Secondo l'Interrogazione parlamentare n. 3-00502 del 30/01/2019, "è da ritenere che rientrino nell'ambito di applicazione della norma gli interessi passivi derivanti da rapporti debitori, aventi causa finanziaria, così come individuati dal previgente comma 3 dell'articolo 96 del TUIR".

Inoltre vengono evidenziati due diversi regimi differenziati: ROL contabile vecchio, illimitatamente riportabile e ROL fiscale nuovo, caratterizzato dal limite di riporto quinquennale.

Mod. Redditi SC 2018

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
	RF119	Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta	Precedente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
		1	2	3		
		,00	,00	,00	,00	,00
Eccedenza persa (salvo deroga)	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato	Consolidato	IRES	
		(di cui non trasferibile)	1	2	3	
		,00	,00	,00	,00	,00
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
		(di cui)	1	2	3	
		,00	,00	,00	,00	,00

LE NUOVE ESCLUSIONI

Il **nuovo comma 8** prevede specifiche esclusioni per le quali non operano le limitazioni previste dall'art. 96 tuir.



"Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- sono relativi a **prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne' da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;**
- il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;**
- i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea."**

N.B.: la relazione illustrativa chiarisce che la novella si è resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno con la direttiva. In particolare viene così sostituita la disposizione contenuta nel "vecchio" comma 5, in quanto incompatibile con i principi europei, volta ad escludere le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, società di progetto, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti, tenendo conto che la direttiva citata prevede un'esclusione di tipo oggettivo.

IMMOBILIARI DI GESTIONE


Relativamente agli immobili patrimonio, secondo il **comma 15**:



"Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, co. 2."

Inoltre il comma 14 abroga l'art. 1 c. 36 L. 244/2007 che prevede l'esclusione da ROL per gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Tuttavia, la norma è stata **ripristinata dall'art. 1 c. 7 L.145/2018** (legge di bilancio 2019) e, pertanto, la specifica disciplina (norma "speciale" che prevale su quella generale) continuerà ad essere applicata senza soluzione di continuità.




ALTRE DISPOSIZIONI

Altre disposizioni contenute nel novellato art. 96 riguardano:

- co. 3, ultimo periodo: soggetti operanti con la PA;
- co. 12 e 13: intermediari finanziari, imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi;
- co. 14: consolidato nazionale.

INTERESSI ATTIVI DI MORA PER I SOGGETTI OPERANTI CON LA PA

L'ultimo periodo del comma 3 opera una distinzione relativa agli interessi di mora:



N.B.: gli interessi attivi di mora sono iscritti nel conto economico in C16d), nella voce denominata: "Proventi diversi dai precedenti" e, per effetto del novellato **comma 3** sono determinati in base alle disposizioni contenute nell'art. 5, D.LGS. 231/2002 (disciplina degli interessi moratori).

La disposizione sostituisce la precedente disciplina che prevede (fino al periodo d'imposta 2018) il computo degli interessi virtuali. Si riporta di seguito la **vecchia disposizione**.



"Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi."

	FINO AL 2018	DAL 2019
Interessi capitalizzati	Esclusi da verifica	Inclusi nella verifica
Calcolo del ROL	A valori civilistici	A valori fiscali
Eccedenza di ROL	Riportabile senza limiti	Limite di 5 periodi (ROL fino al 2018 non riportabile)
	Nessuna priorità di utilizzo	Priorità di utilizzo del ROL di periodo
Eccedenze di interessi passivi	Riportabili senza limiti di tempo	
Eccedenze di interessi attivi	Non riportabili	Riportabili senza limiti di tempo
Società di locazione immobiliare	Nessuna verifica per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto/costruzione di fabbricati da destinare alla locazione	